

Impianti

<u>Associazione in partecipazione. Attività regolamentate. Maturazione requisiti. Estetista-</u>	
<u>Acconciatore-Tintolavanderie - 14/07/2011</u>	2
<u>Impianti antincendio - 13/07/2004</u>	6
<u>Stufe e caminetti - 19/04/2010</u>	9
<u>Requisiti professionali Legge 25/96 - 27/05/2009</u>	13
<u>DM37 - periodo lavorativo - 20/05/2009</u>	17
<u>Idoneità titolo di scuola secondaria superiore" diploma di liceo tecnologico" - 18/03/2009</u>	19
<u>Contratto di associazione in partecipazione - 17/12/2008</u>	21
<u>Parere attività impiantistica del Ministero dello sviluppo economico - Decreto Ministeriale</u>	
<u>37/2008 - 30/07/2008</u>	23

Data 14/7/2011

Protocollo 431/16.03

cl. 8.010.020

Alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato
Agli uffici del Registro Imprese delle CCIAA
del Piemonte

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Div. XXI Registro Imprese
Direzione generale per il Mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica
Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Alla Direzione Regionale del Lavoro del
Piemonte
Via Arcivescovado, 9
10121 Torino

Oggetto: Associazione in partecipazione - Attività regolamentate - Maturazione dei requisiti professionali - Legge 1/90 (Estetisti) , L. 174/2005 (Acconciatori) e L. 84/2006 (Tintolavanderie)

Con mail del 19/05/2011, la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino ha richiesto un parere in ordine alla ammissibilità al corso di 300 ore di cui all'art. 3 della legge 174/2005 di un soggetto che ha prestato attività lavorativa presso impresa del settore con contratto di associazione in partecipazione.

Il quesito della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino offre lo spunto per effettuare alcune osservazioni generali sull'istituto dell'associazione in partecipazione in riferimento alle normative relative alle attività regolamentate.

Associato in partecipazione quale responsabile tecnico.

Si richiamano al riguardo le osservazioni della Circolare del Ministero della Attività produttive n. 3600/C del 6/04/2006 prot. 3469 (relativa in particolare alle disposizioni per le attività di installazione impianti, autoriparazioni, pulizia, facchinaggio): le normative citate prevedono che per l'esercizio di attività regolamentate l'impresa debba essere in possesso di determinati requisiti tecnico - professionali, dimostrati dall'impresa mediante l'individuazione di un soggetto (il "responsabile tecnico" o "il preposto alla gestione tecnica") in possesso degli stessi.

Affinché i requisiti posseduti dal responsabile tecnico siano riferibili direttamente all'impresa deve intercorrere tra il primo e la seconda un rapporto di immedesimazione: cioè il responsabile tecnico deve assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti.

Sono considerati immedesimati con l'impresa, sulla base della lettera di alcune normative, nonché di interpretazioni fornite dal Ministero attraverso diverse circolari, il titolare, il lavoratore dipendente, il socio prestatore d'opera, il familiare collaboratore, l'istitutore, l'associato in partecipazione.

Per le evidenti analogie che sono riscontrabili, deve ritenersi che l'interpretazione fornita dal Ministero per le attività di autoriparazioni, pulizie, installazione di impianti, facchinaggio possa essere estesa anche per la normativa relativa all'attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia.

Pertanto si ritiene che l'associato, se in possesso dei requisiti, possa assumere la qualifica di responsabile tecnico, in luogo del titolare stesso, fermo restando i limiti imposti, per le imprese artigiane, dalla legge quadro 443/85¹.

Nel contratto di associazione in partecipazione deve essere in particolare evidenziato (o comunque ricavabile dal contratto stesso) l'obbligo per l'associato di garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetica o di acconciatore (come previsto dall'art. 3 legge 1/90 comma 01 e art. 3 comma 5 bis legge 174/2005) e lo svolgimento prevalente e professionale della propria attività nella sede indicata (per l'attività di tintolavanderia – art. 4 legge 84/2006).

Idoneità del contratto di associazione in partecipazione per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

Altra problematica inerente il contratto in questione è se lo stesso sia idoneo a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta dalle normative per l'acquisizione dei requisiti tecnico – professionali.

I percorsi di acquisizione dell'abilitazione per l'attività di estetica prevedono, oltre alla partecipazione a corsi come indicato nell'art. 3, un periodo di inserimento presso un'impresa di estetista (art. 3 lett. a) o lo svolgimento di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente o di collaboratore, per periodi diversi indicati nelle lett. b) e c) dello stesso articolo.

La normativa sugli acconciatori definisce il periodo di inserimento presso l'impresa di acconciatura (periodo di durata diversa a seconda del percorso abilitativo intrapreso) come un periodo di attività lavorativa qualificata, in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo.

¹ Come è noto infatti il rapporto di immedesimazione intercorrente tra impresa e responsabile tecnico assume delle caratteristiche del tutto peculiari nell'ambito dell'impresa artigiana. Occorre infatti coordinare la normativa generale con la normativa speciale di cui alla legge quadro 443/85 che individua le caratteristiche oggettive e soggettive che devono sussistere perché l'impresa possa definirsi artigiana. L'art. 2 della Legge-quadro, infatti, prevede che l'artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela ed a garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi. Il responsabile tecnico, dunque, **nell'impresa individuale artigiana** si identifica con il titolare dell'impresa stessa. Nella ditta individuale artigiana il possesso dei requisiti professionali deve sussistere direttamente in capo al titolare artigiano e non in capo ad un dipendente, collaboratore familiare, o associato in partecipazione.

Nelle imprese artigiane costituite in forma di **società** è necessario che i requisiti tecnico – professionali siano posseduti da almeno un socio partecipante all'attività (l'eventuale nomina di responsabile esterno alla compagine sociale fa perdere alla società la qualifica artigiana).

In particolare il possesso dei requisiti professionali nell'ambito dell'impresa artigiana deve sussistere in capo ad un socio partecipante, non essendo sufficiente invece la nomina di responsabile tecnico nella figura di un socio non partecipante all'attività dell'impresa stessa: in tal caso "pur essendo l'attività svolta dell'impresa pienamente legittimata in forza dei requisiti tecnici posseduti dal socio non partecipante, ai fini del riconoscimento dell'artigianalità, non appare soddisfatto il principio giuridico di cui all'art. 2 u.c. legge 443/85, secondo il quale l'imprenditore artigiano, in caso di particolari attività che richiedono una specifica preparazione, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali (Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte, parere prot. 6616 del 30/11/1995).

Da ultimo infine, la legge sulle tintolavanderie definisce il periodo di inserimento lavorativo come svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore.

La lettura di tali normative evidenzia un progressivo ampliamento delle varie modalità di inserimento nell'impresa: la normativa più recente infatti (legge 84/2006) non ha indicato in modo preciso e nominativo il rapporto che deve sussistere tra l'impresa e il soggetto (titolare, dipendente, familiare ecc), ma ha individuato le caratteristiche che tale periodo di inserimento deve soddisfare al fine della maturazione dei requisiti professionali, individuando tali caratteristiche nella attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.

Per contro anche l'evoluzione del diritto del lavoro di questi anni deve indurre l'interprete a superare il mero dato letterale della normativa che in alcuni casi è datata (vedi legge sull'estetica dei primi anni '90) e pertanto non più aderente alla diverse tipologie contrattuali che nel corso degli anni hanno assunto sempre maggior rilievo.

Si ritiene, pertanto, che la dizione legislativa in particolare degli art. 3 della legge 1/90 e art. 3 legge 174/2005, non vada presa alla lettera, ma piuttosto individui quei rapporti che, pur differendo sotto il profilo giuridico dall'impiego subordinato, implicino per il soggetto caratteristiche di continuità e professionalità del lavoro svolto. Il punto focale per riconoscere la sussistenza del requisito di legge sarebbe dunque la qualifica e la mansione esercitata in concreto, tale da garantire che l'interessato vi sia dedicato come propria occupazione principale, con un congruo numero di ore lavorative e per il periodo indicato dalla legge, così da aver maturato un'esperienza tecnica sufficiente a garantire la sicurezza e professionalità dell'operatore.

Superando pertanto il mero tenore letterale della normativa esaminata, si ritiene che anche il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consenta all'associato di maturare il periodo lavorativo richiesto dalla normativa sull'estetica e sull'acconciatura, sia ai fini dell'ammissione all'esame (art. 3 lett. a) legge 1/90 e art. 3 lett. a) legge 174/2005) sia ai fini dell'ammissione al corso delle 300 ore (art. 3 lett. b e c) della legge 1/90 e art. 3 lett. b) legge 174/2005).

Lo stesso dicasi per il periodo di inserimento di cui all'art. 2 legge 84/2006.

Laddove la legge precisi che l'attività lavorativa deve essere qualificata è evidente che l'apporto lavorativo dell'associato deve comunque essere riconducibile alle caratteristiche richieste per il lavoro dipendente e quindi concretizzarsi nello svolgimento delle mansioni proprie di una attività lavorativa qualificata.

In questo senso pertanto dovrà essere acquisita tutta la documentazione ritenuta più idonea: oltre al contratto di associazione, l'estratto contributivo Inps e visura assicurativa Inail, la comunicazione effettuata ai sensi del comma 1180 dell'art. 1 della L. 296/06², l'orario di lavoro, l'entità della partecipazione agli utili, i cedolini paga, l'indicazione delle mansioni svolte e la loro riconducibilità al lavoro qualificato.

Le indicazioni della presente nota superano ogni altra in senso difforme precedentemente fornita da questa amministrazione, ed in particolare la nota 1645/16.03 del 16 febbraio 2009 (relativa ad un quesito della C.P.A del VCO in merito all'ammissione ai corsi di formazione teorica pratica per estetista).

² Il comma 1180 della legge Finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2007 tutte le comunicazioni relative all'instaurazione di un contratto di associato in partecipazione con apporto lavorativo deve essere comunicato al centro per l'impiego competente. Le comunicazioni devono contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione e di cessazione prevista (se a tempo determinato), la tipologia contrattuale, la qualificazione professionale ed il trattamento economico e normativo.

La presente nota è inviata alla Direzione Regionale per il Lavoro e al Ministero dello Sviluppo economico, con preghiera di far conoscere eventuali determinazioni contrarie.

Referente
Alessandra Magnino
Rosa Pavese

Visto
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

Il Presidente della Commissione Regionale
per l'Artigianato
Gr.Uff. MISIA M.d.L. Giuseppe.

La Dirigente del Settore
Lucia Barberis

 **REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Commercio e Artigianato
Settore Discipline e Tutela dell'Artigianato

Commissione Regionale per l'Artigianato
www.cra.regione.piemonte.it

Tarino 12/7/04

Protocollo 122/17.8

Alle
Commissioni Provinciali per
l'Artigianato
c.a. Segretari
LORO SEDI

**OGGETTO: Norme per la sicurezza degli impianti- Art. 1, lett. g) L. 46/90
(impianti di protezione antincendio)**

La CRA nella seduta del 9 giugno 2004, preso atto della circolare del Ministero Attività Produttive Prot. 547894 del 20.02.04, relativa al riconoscimento parziale della lett. g) art. 1 L. 46/90 limitatamente alla parte idraulica o elettronica ha espresso il seguente orientamento:

Il riconoscimento relativo al requisito professionale di cui alla lett. g) art. 1 L. 46/90 deve essere rilasciato secondo la declaratoria prevista e pertanto senza la dicitura "limitatamente alla parte idraulica o elettrica".

Per quanto riguarda l'adeguamento richiesto nella circolare per le abilitazioni già rilasciate, non essendo previsto alcun termine, si considera che le Commissioni in indirizzo provvedano alla regolarizzazione su istanza o d'ufficio.

Cordiali saluti.

Il PRESIDENTE
Comm. Valeria Bellero



All. copie: visita dell'Ufficio

RP/AC

P.zza Nizza 44
10122 Torino
Tel. 011/4324980
Fax 011/4324982


Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi

 Ufficio B4 - Registro delle imprese
 Tel. 0642136222 - Fax 06483691

 Prot. n. **547894**

C.C.I.A.A. - BIELLA	
UFFICIO PROTOCOLLO	
20 FEB. 2004	
Arr. 2123/221	Roma, 20 FEB. 2004
Risp.	00187 - Via Sallustiana, 53

 Alle Camere di commercio, industria,
 artigianato ed agricoltura
 LORO SEDI

 e, p.c. Al Ministero dell'interno
 Dipartimento dei vigili del fuoco, del
 soccorso pubblico e della difesa civile
 Direzione centrale per la prevenzione e
 la sicurezza tecnica
 Area prevenzione incendi
 Palazzo del Viminale
 00184 ROMA

LETTERA CIRCOLARE

 Alla Direzione generale per lo sviluppo
 produttivo e la competitività
 Ispettorato tecnico
 SEDE

OGGETTO: Norme per la sicurezza degli impianti - Articolo 1, lettera g), legge n. 46/90 (impianti di protezione antincendio).

Sono pervenuti recentemente a questa Direzione generale diversi quesiti volti a conoscere l'avviso della Scrivente circa la possibilità di procedere ad abilitazioni limitate con riferimento alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge n. 46/90.

E' stato richiesto, tra l'altro, se sia possibile accogliere denunce di inizio attività di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte idraulica" e di "installazione di impianti antincendio limitatamente alla parte elettrica".

A questo proposito il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Arca prevenzione incendi, sentito sullo specifico punto, ha comunicato, con nota prot. n. P115/4101 sott. 106/21 del 5 febbraio 2004, di concordare con questa Amministrazione circa la necessità di attenersi, nella materia in questione, alle prescrizioni contenute nella circolare MICA n. 3439/C del 27 marzo 1998.

Si rammenta che la citata circolare ha espresso l'avviso che possono essere riconosciute abilitazioni limitate (e quindi iscrizioni limitate) relativamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1990, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera.

Tale impostazione è stata, d'altra parte, confermata dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 dove (articolo 9, comma 1) è previsto che le imprese esercenti le attività in parola presentino la denuncia di inizio delle attività <<indicando specificamente a quale lettera e a quale voce di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento [...] >>.

Si invitano pertanto codeste Camere ad astenersi assolutamente dal rilasciare abilitazioni parziali non rispondenti ai criteri in ultimo indicati nonché, ove avessero già provveduto - per casi sporadici - in tal senso, ad uniformare le avvenute iscrizioni ai criteri medesimi tenendo conto, in particolare, della necessità che l'abilitazione per l'installazione degli impianti sia rilasciata solo in presenza del possesso dello specifico requisito tecnico-professionale previsto dalla legge.

Codeste Camere sono invitate, considerata la rilevanza della questione, a volere fornire copia della presente nota alle locali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)



 Sp/C/Doc/146/antinc/1c





REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività produttive
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino, 19-4-2010
Protocollo 4593 /DA 1600
CL. 8.030.010

Al Presidente Maurizio BESANA
Al Segretario D.ssa Barbara Pellini
Commissione Provinciale per l'artigianato
del Verbano Cusio Ossola
SEDE

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per l'artigianato
del Piemonte
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici




La Commissione Provinciale per l'artigianato del Verbano Cusio Ossola ha formulato richiesta di parere in ordine all'applicazione del DM n. 37/2008 con riferimento all'attività di installazione di stufe e camini a legna e pelletes e delle relative canne fumarie.

Il DM n. 37/2008, recante disposizioni in materia di sicurezza impianti all'interno degli edifici, dopo aver classificato in via generale la tipologia di impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e specie, inserisce una specificazione non prevista dalla precedente classificazione (Legge 46/90) in base alla quale sono comprese anche "le opere d'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali" (art. 1, comma 2 lettera c).

Il Ministero Sviluppo Economico, con nota del 24.02.2010 che si allega, concernente orientamento su attività di installazione di caminetti e stufe e DM 37/08, rivolta alla Camera di commercio di Padova specificava "che per -impianto termico- per riscaldamento, ai fini del sopra citato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore."

Stante quanto sopra premesso e sentiti gli Esperti in seno alla Commissione regionale si conviene che detta attività configuri "impianto termico" di riscaldamento di cui al DM 37/2008 articolo 1, comma 2 lettera c).

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Attività Produttive
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente
Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato
D.ssa Lucia BARDINI

Referente Rosa PAVESE
Rosa.pavese@regione.piemonte.it


Il Presidente CRA
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe




Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XVII - Normativa Tecnica

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PIAZZA INSURREZIONE, 1A

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCC-VNT-Div-XVIII
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 6001118 - 24/02/2010 - USCITA

35137 PADOVA (PD)

Oggetto: Orientamento su attività di installazione di caminetti e stufe. DM 37/08.-

Si fa riferimento alle note 28.10.2009, prot. n. 23803 e 23.12.2009, prot. n. 29374 con le quali sono state richieste a questa divisione chiarimenti in merito alla giusta applicazione del DM 37/08 con riferimento all'attività di installazione di caminetti e stufe.

Innanzitutto occorre specificare che per "impianto termico" per riscaldamento, ai fini del sopra citato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore.

La definizione fornita, per "impianto termico" nell'allegato A al decreto legislativo 192/05, cui fa riferimento codesta Camera, lungi dal definire una configurazione di elementi, è una definizione che è applicabile, solamente, ai fini del contenimento dei consumi energetici degli edifici (così come la definizione, per la stessa tipologia di impianti, contenuta nella delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 8/8355).

Quanto premesso, "l'impianto termico" di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 1, comma 2, lettera c) quindi vengono meno le prime due considerazioni espresse da codesta Camera di Commercio.

Per quanto riguarda la modifica apportata dal DM 37/08 - art. 1, c. 2, lett. c)- alla precedente formulazione della lettera c) articolo 1 della L. 46/90, questa si deve ~~valutare~~ riferire all'esigenza di meglio individuare il complesso di prodotti rientranti nella definizione di "impianto termico" di riscaldamento.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4706 6430 - fax +39 06 4821702
e-mail: vincenzo.careggi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Stante quanto sopra detto ed in fase di prima applicazione, si conviene con le considerazioni di codesta Camera di Commercio circa l'opportunità di non riconoscere in capo ai titolari/legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver installato, precedentemente all'entrata in vigore del DM 37/08, stufe, caminetti, come farnie in configurazione singola ovvero plurima, un'abilitazione per l'intera lettera c) più volte richiamata ma una abilitazione parziale che potrebbe essere codificata come proposto da codesta Camera di Commercio in: "attività relativa all'installazione di impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it

Torino 27 maggio 2009

Protocollo 6239 DB 1600/03

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali
per l'Artigianato Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. Quesito CPA VCO 2.4.2009 Prot. 2192

La Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) del VCO richiede parere in ordine all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 25/96 a seguito dell'entrata in vigore del DM 37/2008.

L'art. 6 della l. 25/96 dispone:

“I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della L. 5 marzo 1990, n. 46, ovvero come titolare o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DPR 18 aprile 1994, n. 387, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte nell'albo del imprese artigiane di cui all'articolo 5 della l. 8.8.1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con RD 20.9.1934, n. 2011, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.”

Con circolare n. 3562/C del 7 luglio 2003 il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) in merito all'interpretazione “*ancorché non più iscritti come titolari ...*” sia relazione alla ratio della norma che in merito al dato letterale ha dato un'interpretazione in senso ampliativo: tutti coloro che dimostrino di aver svolto per almeno un anno prima della data di entrata in vigore della legge 46/90 (12 marzo 1990) o dopo, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Con l'introduzione nell'ordinamento del DM 37/2008 i requisiti tecnico professionali richiesti per lo svolgimento delle attività di impiantistica, previsti all'articolo 4 del citato Decreto, risultano innalzati e resi maggiormente selettivi, altresì, sono stati aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.

In riferimento all'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 25/96, pur in vigore del DM 37/2008, che costituisce un riordino mirato a razionalizzare ed integrare la precedente disciplina, è stata compiuta adeguata ricognizione sulla normativa abrogata.

In assenza di diverse disposizioni, sentita sul punto l'Avvocatura regionale e preso atto che l'articolo 6 della legge n. 25/96 non risulta essere stato abrogato dal DM 37 (in forma esplicita e non) e che, anzi detta legge è richiamata nel preambolo del medesimo decreto, si considera che detta disposizione sia vigente.

Sulla questione, la CRA, riunita il 20 maggio 2009, preso atto dell'interpretazione di cui sopra ha ritenuto predisporre apposita richiesta, che si allega, al Comitato Unitario Confederazioni artigiane Piemonte, affinché esso promuova azioni coerenti all'abrogazione della citata disposizione (art. 6 della Legge n. 25/96) presso le sedi istituzionali competenti.

Cordiali saluti.

Referenti
Alessandra Magnino tel. 011.4323980
Alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Rosa Pavese tel. 011.4324950
Rosa.pavese@regione.piemonte.it

Visto
Il Direttore Regionale
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente
Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO

Prot. 6238/16.03
Torino, 27 maggio 2009

Al Comitato Unitario Confederazioni artigiane
Piemonte
c.a. dott. Silvano Berna
Via A. Doria, 15
10123 Torino

e p.c. Al Presidente
Al Segretario
Associazioni Artigiane di Categoria Regionali
(CONFARTIGIANATO, CNA, CASArtigiani)
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni Regionali per
l'artigianato
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Commissioni Provinciali per
l'artigianato Piemonte
LORO SEDI

Ai Registri Imprese del Piemonte
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo economico
c.a. Dott. M. MACERONI
Ufficio XI Registro Imprese
Via Sallustiana, 53
00187 ROMA

Oggetto. Art 6 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25 Riconoscimento di requisiti tecnico professionali

La CRA nella seduta del 20 giugno 2009 rilevata la vigenza della legge 25/1996 (articolo 6) pur a seguito dell'entrata in vigore del DM 37 /2008, che ha escluso di fatto qualsiasi periodo transitorio, come è stato confermato, tra l'altro, nel parere del Ministero Sviluppo economico del 30.7.2008 (Prot. n. 0012600), in particolare nei capoversi nn 1, 2, 3 del medesimo, a tal riferimento viene citata l'ipotesi di requisiti compiutamente maturati sotto la vigenza della legge n. 46/90 ma di cui non è stato richiesto il riconoscimento entro il 26 marzo 2008.

Di fatto i requisiti previsti all'articolo 3 della legge 46/90 sono stati resi di fatto inapplicabili anche a situazioni precedentemente maturate all'entrata in vigore del DM 37/2008 che non prevede norme di carattere transitorio.

E'indubbio che l'esperienza maturata (in presenza o meno di titoli di studio qualificanti sotto la Legge 46/90) rappresenti esperienza più qualificata rispetto a quella richiesta da una norma vigente (art. 6 della 25/96) che attribuisce il riconoscimento dei requisiti stante la dimostrazione di un solo anno di attività svolto prima dell'entrata in vigore della legge 46/90.

La disparità di trattamento appare tanto più ingiustificata e discriminante rispetto a questi aspetti:

1. basso livello di qualificazione richiesto dalla L. 25/96 tenuto anche presente il notevole progresso tecnologico e normativo del settore impiantistico che ha giustificato l'entrata in vigore di una normazione assai più ristretta del DM 37/2008.
2. grave discriminazione temporale che, di fatto, autorizza il riconoscimento dei requisiti maturati molti anni addietro con la legge 25/96 e nega il diritto al riconoscimento a coloro i quali avessero maturati ben più selettivi requisiti in vigenza della legge 46/90 a partire dal 27 marzo 2008.

In considerazione di quanto sopra pare più consono e più coerente allo spirito del DM 37/2008 e di quanto espresso dal Ministero con parere del 30.07.2008 l'abrogazione della citata disposizione di legge (art. 6 della Legge 25/96).

Con la presente si richiede, pertanto, al Comitato Unitario Confederazioni artigiane Piemonte di promuovere azioni in tal senso presso le sedi istituzionali competenti.

Cordiali saluti

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO



*Direzione Attività Produttive
Settore Promozione, Sviluppo e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino 20 maggio 2009

Protocollo 6037 DB 1600/03

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali
per l'Artigianato Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 37/2008 -Disciplina attività impiantistica. Art. 4, comma 1, lettere b) c). Richiesta e-mail del 15 maggio 2009 della CPA VCO.

La Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) del VCO richiede parere in ordine all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettere b) c), ovvero se il titolo di studio (diploma o qualifica – titolo o attestato) debba essere stato conseguito prima del periodo di inserimento alle dirette dipendenze di impresa del settore.

Recita l'articolo 4 DM 37/2008 - Requisiti tecnico-professionali

[1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
omissis

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), è di 2 anni;

d) omissis

[2] omissis

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere, che si allega, del 3 febbraio 2009 (Prot. 0010288) rivolto alla Camera di Commercio/CPA di Biella rispetto alla corretta interpretazione dell'articolo 4, comma 1 lett. c) del citato decreto ha ritenuto che il periodo di esperienza professionale debba seguire al conseguimento dell'attestato di formazione professionale.

Si ritiene, sul piano della coerenza logica oltre che giuridica, che le due previsioni normative (punti b) c) art. 4, comma 1 del citato decreto), debbano interpretarsi in modo del tutto simile, nel senso che sia nella lettera b) che nella lettera c) il periodo di inserimento lavorativo debba seguire al conseguimento del diploma o qualifica e del titolo o attestato di studio.

Cordiali saluti.

Referenti
Alessandra Magnino tel. 011.4323980
Alessandra.magnino@regione.piemonte.it

Rosa Pavese tel. 011.4324950
Rosa.pavese@regione.piemonte.it

Visto
Il Direttore Regionale
Giuseppe BENEDETTO

La Dirigente
Lucia BARBERIS

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO



*Direzione Attività Produttive
Settore Disciplina e Tutela dell'Artigianato
Commissione Regionale per l'Artigianato
cra@regione.piemonte.it*

Torino, 18/3/2009 .2009

Protocollo 3413/DB 1600/03

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali
per l'Artigianato Piemonte
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Richiesta parere concernente idoneità titolo di scuola secondaria superiore al fine del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 22/01/2008, n. 37. Quesito CPA Asti del 29 dicembre 2008 Prot. 2239.

La Commissione Provinciale per l'artigianato (CPA) di Asti richiede parere in ordine all'applicazione del DM 37/2008 con riferimento al seguente punto:
se il diploma "Liceo scientifico Tecnologico prog. Brocca" conseguito da Antenna Giovanni presso Istituto tecnico Industriale Statale di Casale Monferrato in data 5 luglio 2001 sia titolo utile ai fine del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per svolgere le attività classificate all'articolo 1 comma 2, lettera a) del DM 37/2008.

L'articolo 4. comma 1 del DM 37/2008 Requisiti tecnico-professionali recita:

[1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) *omissis*

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) d) *omissis*

L'istituto superiore A Sobrero di Casale Monferrato, con nota del 21.01.2009, rivolta alla CPA, ha comunicato che il suddetto diploma ed il relativo piano di studi non sono riconducibili alla specializzazione che consente l'esercizio dell'attività di impianti elettrici di cui all'articolo 1 comma 2, lettera a) del citato decreto.

Alla luce di quanto sopra si prende atto che il sig. Antenna Giovanni difetta dei requisiti tecnico professionali richiesti all'articolo 4 comma 1 punto a) del DM 37/2008 legittimanti l'esercizio dell'attività di impianti elettrici.

Come indicazione di carattere generale, considerato che il Ministero competente, a seguito del recepimento a livello costituzionale del principio dell'autonomia scolastica (legge costituzionale n. 3/2001) ha cessato di rendere appositi pareri circa il valore abilitante di titoli di scuola media superiore si suggerisce alla Commissione Provinciale per l'artigianato di richiedere apposito parere all'istituto che ha rilasciato il titolo di studio.

Con l'occasione i più cordiali saluti.

Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO

Visto
D.ssa Lucia Barberis

Alessandra Magnino
Rosa Pavese

Torino, 17.12.2008
Protocollo 16652/DA 1600

Ai Presidenti
Ai Segretari
Commissioni Provinciali per
l'artigianato del Piemonte
LORO SEDI

OGGETTO: Contratto di associazione in partecipazione e requisiti tecnico professionali di cui al DM 37/2008. Richiesta parere Commissione Provinciale per l'artigianato del 14.10.2008.

La Commissione Provinciale per l'artigianato del Verbano Cusio Ossola ha formulato richiesta di parere in ordine alla maturazione dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 lettere c) d) e) del DM 37/2008 mediante sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione, attraverso il quale l'impresa abilitata assocerebbe l'artigiano lattoniere, privo dei requisiti professionali sotto il diretto controllo e coordinamento dell'associante.

I requisiti tecnico professionali previsti dall'articolo 4, comma 1, del DM n. 37/2008 riguardano:

il possesso di determinati requisiti tecnico-professionali ritenuti abilitanti (lettere a, b, c -lauree, diplomi o attestati professionali);

una accertata qualificazione professionale conseguita a seguito di prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di imprese operanti nei settori oggetto della legge in esame (lettera d- esperienze lavorative).

Nel successivo comma 2, dell'articolo 4, si precisa:

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Tali disposizioni sono previste per riconoscere valore alle esperienze lavorative o professionali svolte da parte dei titolari di impresa, dei soci e dei collaboratori familiari che, in assenza di titolo di studio adeguato, attraverso lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa effettuata nell'impresa, con l'affiancamento del

responsabile tecnico abilitato, operante nell'impresa medesima, possono conseguire il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

In ordine al quesito, si tratta di individuare se, tra le modalità di inserimento nell'impresa abilitata che consentano di maturare il requisito in questione, rileva il contratto di associazione in partecipazione sottoscritto da artigiano "associato".

La nozione dell'associazione in partecipazione, come precisato nel parere dell'Avvocatura regionale del Piemonte del 25.10.2000, Prot. n. 4731, relativo all'inquadramento dell'associato nell'ambito di S.a.s. artigiana, è posta dall'articolo 2549 e segg. c.c. Si considera nel suddetto parere che *".. Il contratto di associazione in partecipazione, con apporto di prestazione lavorativa, si distingue dal contratto di lavoro subordinato in quanto mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante, con un generico potere di impartire direttive e istruzioni all'associato (potere di coordinazione dell'attività dell'associato) e con l'esistenza per l'associato stesso di un rischio di impresa, il secondo implica un effettivo vincolo di subordinazione (con poteri disciplinari e di controllo)"*.

L'associazione in partecipazione dà vita ad un fattispecie negoziale del tutto eterogenea rispetto a quella del lavoro subordinato in quanto presenta principalmente tre requisiti estranei a quest'ultimo, che la avvicinano piuttosto al lavoro autonomo: assenza di subordinazione dell'associato nei confronti dell'associante che non ha poteri disciplinari e di controllo, partecipazione agli utili e quindi al rischio d'impresa da parte dell'associato (Cass. n. 19475/03), il quale può anche non percepire alcuna somma a titolo di ripartizione utili; obbligo di rendiconto gestione dell'associante nei confronti dell'associato (ex multis Cass 26.2..2001 n. 2795).

In ordine all'associazione in partecipazione, il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, con circolare n. 3439/C del 27 marzo 1997, relativa all'accertamento e riconoscimento dei requisiti, di cui alla legge 46/90, al punto c), ritenuto che tale contratto evidenzia un rapporto di immedesimazione tra il titolare dell'impresa e l'associato, ribadiva per l'impresa medesima la possibilità di ottenere l'abilitazione all'esercizio attività impiantistica anche secondo tale modalità e, interpretava in senso favorevole circa la possibilità per l'associante (ossia il titolare dell'impresa) di maturare anch'esso i requisiti professionali.

Diverso è il caso in ordine al quesito postoci dalla CPA del Verbano Cusio Ossola per il quale si ritiene dare parere negativo. Infatti, posto che, al fine del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, il DM 37/2008 all'art. 4, comma 1 lettere b, c) richiede come presupposto che l'attività sia stata svolta alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, con la specificazione di una determinata qualifica contrattuale (lettera d) del medesimo comma di articolo, si ritiene che il contratto di associazione in partecipazione, assimilabile a quello di lavoro autonomo, non sia idoneo per il conseguimento delle finalità concernenti il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Giuseppe BENEDETTO

Il Presidente CRA
Marco BORGOGNO

Visto
D.ssa Lucia Barberis

Alessandra Magnino
Rosa Pavese



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma


Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico

Dipartimento Regolazione Mercato

USCITA - 30/07/2008 - 0012600

Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica



Alla Regione Piemonte

Direzione Attività Produttive

Via Pisano, 6

10152 TORINO

Alla cortese attenzione del

Dr. Giuseppe Benedetto

Oggetto: Richiesta parere su attività di impiantistica - Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alle note di codesta Regione n.7228/16.06 del 30 maggio 2008 (C.P.A.) e n.9045/DA1606 del 10 luglio 2008 con le quali è stato richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

In particolare è stato richiesto se ai soggetti che hanno maturato, ante D.M.37/2008, i requisiti tecnico-professionali in base alla L.46/1990, senza aver tuttavia presentato, prima del 27 marzo 2008, la D.I.A. all'Ufficio del Registro Imprese, possano essere riconosciuti i requisiti tecnico-professionali necessari per l'esercizio delle attività oggetto di denuncia.

Al riguardo, in assenza di una disciplina specifica che, come avvenuto in passato con l'art.5 della legge n.46/90, o successivamente con l'art.6 della legge 25/96, consenta di superare le ristrettezze della disciplina, si è del parere che per il caso in questione, cioè ai fini della maturazione dei requisiti predetti, vada applicata la normativa vigente (decreto n.37, art.4), non avendo il soggetto interessato presentato nei termini (cioè prima del 27 marzo 2008), la dichiarazione di inizio attività.

Stessa sorte e per le medesime ragioni evidenziate al paragrafo che precede, tocca a coloro che "hanno iniziato ma non completato", ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della L.46/90, il periodo di inserimento presso un'azienda abilitata. Anche per costoro, infatti, si ritiene che vada applicato il decreto n.37/2008.

Peraltro, in relazione alla richiesta del riconoscimento della qualifica artigiana da parte del [redacted] che ha denunciato di aver svolto per tre anni attività impiantistica in qualità di titolare dell'impresa (con responsabile tecnico esterno), si preannuncia che sull'argomento sono allo studio modifiche al decreto n.37, ai sensi dell'art.35 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, che ha stabilito: "Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare" tra l'altro "... il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese".



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

Uff. XI - Registro Imprese

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Tel. 0647055307 Fax 06483691

In tale sede si procederà, pertanto, ad eliminare le incongruenze esistenti all'art.4 tra il comma 1, lettera d) e il comma 2, come peraltro evidenziate anche da codesto Ente, in relazione alla durata della prestazione lavorativa svolta da parte *"del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari"* alle dirette dipendenze di una impresa abilitata, utile ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Aldo Mancurti

